



**DOCUMENTO DI SINTESI**  
della  
**POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI**  
**DI INTERESSE**  
**NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA**

## Identificazione dei conflitti di interesse

La Direttiva 2014/65/UE e la relativa normativa attuativa europea (Regolamento (UE) 2017/565) e nazionale (Decreto Legislativo 58/1998 e il Regolamento Intermediari Consob adottato con delibera n. 20307/2018) richiedono agli intermediari finanziari che prestano uno o più servizi di investimento di dotarsi di mezzi e procedure per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse.

Banca Profilo S.p.A. (di seguito la “**Banca**”) offre alla propria clientela diversi prodotti all'interno dei servizi bancari e di investimento. Tutto ciò espone potenzialmente la Banca a conflitti di interesse e di conseguenza all'impegno ad adottare ogni misura necessaria per salvaguardare l'interesse dei propri clienti rispetto a queste situazioni di conflittualità.

In virtù di quanto sopra, la Banca ha adottato la “Politica di gestione dei conflitti di interesse nei rapporti con la clientela” (di seguito la “**Politica**”) conforme alla normativa vigente sopra richiamata con l'obiettivo di garantire trasparenza e tutela degli interessi dei clienti. Un conflitto di interesse può sorgere quando, nell'erogazione di servizi di investimento o accessori, gli interessi della Banca (o dei suoi collaboratori) possono divergere da quelli del cliente, oppure quando gli interessi di diversi clienti possono essere in contrasto tra loro.

Possibili situazioni di conflitto di interesse possono verificarsi quando la Banca:

- ottiene un vantaggio a scapito del cliente;
- ha un interesse divergente rispetto a quello del cliente per il servizio fornito;
- privilegia un cliente rispetto a un altro;
- riceve incentivi da terzi connessi alla prestazione del servizio.

Le predette fattispecie si applicano anche alle società del Gruppo ed alle persone rilevanti così come definite dalla normativa.

## Misure di gestione dei conflitti

La Banca adotta procedure e presidi organizzativi per la gestione dei conflitti di interesse individuati. Queste misure trovano applicazione, caso per caso, nelle aree operative competenti.

### Separatezza tra funzioni aziendali

La Banca affida a soggetti diversi (sia da un punto di vista funzionale sia organizzativo) la gestione di quelle attività che potrebbero dar luogo a conflitti di interesse, se dirette dalla stessa persona.

### Separatezza delle informazioni

Il personale è tenuto al massimo riserbo per le informazioni delle quali viene a conoscenza dalla clientela con la quale ha rapporto, non rivelando o utilizzando impropriamente le stesse. A tale riguardo la Banca ha previsto una rigorosa separazione tra i diversi settori aziendali, al fine di impedire che si verifichino scambi di informazioni non autorizzati.

### Dichiarazione proattiva dei conflitti di interesse

Il personale interessato dichiara alle funzioni preposte ogni situazione di conflitto di interessi nella quale ritiene di essere coinvolto.

### Best Execution

La Banca intraprende tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei propri clienti.

### Adeguatezza e Appropriatezza

La Banca ha previsto che, nella prestazione dei servizi di Negoziazione, Ricezione e Trasmissione Ordini, in quanto abbinati al servizio di Consulenza, le operazioni effettuate dalla clientela siano sottoposte alla valutazione di Adeguatezza rispetto al profilo e agli obiettivi del cliente. Qualora, invece, il cliente richieda un'operazione di propria iniziativa al di fuori del servizio di Consulenza la stessa è sottoposta alla valutazione di Appropriatezza, previo iter autorizzativo interno volto a riscontrare l'effettiva determinazione del cliente e a consentire l'esecuzione delle operazioni in regime di appropriatezza solo a fronte di una concreta e documentata manifestazione di volontà del cliente di eseguire l'operazione di propria iniziativa.

### Trattamento economico dei dipendenti

Gli emolumenti del personale non sono collegati né a risultati di unità organizzative diverse da quella nella quale essi operano né ad incentivi legati a prodotti o clienti specifici.

### Divieti operativi specifici

La Banca ha previsto diversi divieti operativi tra cui:

- il divieto di operatività nel “grey market” per la clientela al dettaglio;
- il divieto di inserire strumenti finanziari derivanti da Proprietary Trading nei portafogli gestiti;
- il divieto di consulenza su strumenti emessi dalla stessa Banca o da soggetti con cui il consulente ha legami stretti.

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio della Banca valuta e monitora tutte le situazioni di potenziale conflitto, aggiorna il Registro dei conflitti di interesse e cura la formazione del personale. In caso di conflitti complessi, viene coinvolto un Comitato dedicato, che esprime un parere sulle misure da adottare. Da ultimo, la Politica viene aggiornata almeno una volta all’anno o ogni qualvolta si verificano cambiamenti rilevanti nei servizi o nell’organizzazione della Banca.

In tutti i casi in cui le procedure di gestione non siano sufficienti a prevenire la situazione di conflitto di interessi il cliente è tempestivamente informato della natura e delle caratteristiche del conflitto affinché possa prendere una decisione consapevole sull’operazione richiesta. La Banca fornirà l’informativa con la forma ritenuta più opportuna per indicare le situazioni conflittuali in modo chiaro ed efficace.

Su richiesta del cliente o potenziale cliente la Banca fornisce maggiori dettagli in merito alle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse.